

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
COMUNE DI BELMONTE CALABRO

Via M. Bianchi, 7 CAP 87033 - Tel. 0982/400207 - Fax 0982/400608 - C.F. 86000310788
<http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/>
PEC: comune.belmontecalabrocs@anutel.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 06

DEL 10. SETTEMBRE. 2020

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno **dieci** del mese di **settembre**, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze del Comune, i.p., si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi recapitati nei modi e termini di legge e regolamento, in **sessione ordinaria** di **prima convocazione**. La seduta è **pubblica**.

Alla discussione del punto all'odg risultano presenti/assenti i seguenti Signori Consiglieri:

N.O RD.	COGNOME E NOME		CARICA	PRES ENTE	ASSE NTE
1	BRUNO	FRANCESCO	<i>Sindaco - Presidente</i>	X	
2	RUNCO	NELSON	<i>Consigliere</i>	X	
3	CARNEVALE	DANIELE	<i>Consigliere</i>	X	
4	CURCIO	FRANCESCA	<i>Consigliere</i>	X	
5	PROVENZANO	LUIGI	<i>Consigliere</i>	X	
6	BRUSCO	GIULIO	<i>Consigliere</i>	X	
7	ARLIA	GIOVANNI	<i>Consigliere</i>	X	
8	STANCATO	RAFFAELE	<i>Consigliere</i>	X	
9	PELLEGRINO	GIANCARLO	<i>Consigliere</i>	X	
10	SURIANO	OLINDA	<i>Consigliere</i>	X	
11	FURGIUELE	ALESSIO	<i>Consigliere</i>	X	

Risultano giustificati i consiglieri: Suriano Olinda

CONSIGLIERI ASSEGNATI	CONSIGLIERI IN CARICA	CONSIGLIERI PRESENTI	CONSIGLIERI ASSENTI
11	11	11	00

Presiede l'adunanza il **Sindaco** dott. **Francesco Bruno**.

Partecipa il **Segretario Comunale** dr. Fedele Vena

Il Sindaco: illustra il punto ed il regolamento evidenziando che la sua adozione è dovuta anch'essa alle novità legislative in materia e si configura, in sostanza, in un adeguamento alle stesse e si è in attesa dei decreti attuativi.

La Consigliera Suriano: anche per questo regolamento possono valere i rilievi fatti all'altro regolamento (IMU). Ritiene di dovere aggiungere che bisogna dare la necessaria attenzione alle istanze di rimborso per pagamenti in molti casi eseguiti due volte. Inoltre non capisce bene da dove nascono le tariffe.

Il Sindaco: in merito al primo punto non avendo notizie precise al riguardo provvederà a informarsi adeguatamente. Quanto alle tariffe è il caso di rilevare che alcuni costi sono dovuti alle disattenzioni dei cittadini che si deve fare di tutto per eliminare o ridurre al minimo. La formulazione delle tariffe è l'effetto di numerosi calcoli che alla fine devono concordare su un punto dato dall'equilibrio tra entrate e spese. E non è facile in quanto dipende da pesature di costi che in corso d'anno possono subire modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi come sopra riassunti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle

con esse compatibili;

VISTA:

- la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree

a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

-per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CHE per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

ATTESO che, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassazione può essere ridotta, con riferimento alla sola parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del

tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, *"deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti

essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;

- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nel nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;
- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi con una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

VERIFICATO che le tariffe del nostro Comune sono conformi al criterio sopra enunciato;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

EVIDENZIATO che anche per l'anno 2020, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

ATTESO CHE, il medesimo art. 57-bis ha introdotto il comma 683-bis, al fine di precisare che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e

della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".;

DATO ATTO che, ad opera dell'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cosiddetto "decreto Cura Italia", il termine è stato differito al 30 giugno 2020;

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

- l'art. 106, comma 3bis, della legge 77/2020 che modificando il disposto dell'art. 107, comma 2, Legge 27/2020, ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svicolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario "chi inquina paga", pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 2, del richiamato art. 57-bis introduce il "bonus sociale" per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

RILEVATO che nel rispetto di quanto indicato al precedente punto, gli utenti beneficiari devono essere individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

CHE al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

CHE il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare agevolazioni:

- a) abitazioni con unico occupante
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo";

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il successivo comma 682 indica ulteriori elementi da indicare, al fine di introdurre specifiche agevolazioni, quali:

- 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";*

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., a decorre dall'anno d'imposta 2020, ...*"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente";*

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante n. 02 (due) rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 31 maggio;
- 2° rata 30 novembre;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n.

147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 al 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

EVIDENZIATO che, in riferimento a quanto sopra esposto, si intende applicare/introdurre le ulteriori agevolazioni ai fini TARI:

- Riduzione per chiusura Covid-19;
- Riduzione per conferimento alle eco-isole informatizzate;
- Riduzioni per compostaggio;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. "A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione della I.U.C. per la componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2019 dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Acquisiti i pareri di legge tra cui quello del revisore dei conti, in atti;

Su n.11 consiglieri presenti e votanti, con n. 8 voti favorevoli e tre astenuti (Pellegrino, Suriano, Furgiuele) resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
3. Di prendere atto che il predetto regolamento/le predette modifiche del regolamento TARI avrà/avranno efficacia dal 01.01.2020;
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

Successivamente, su proposta del Sindaco,

Su n.11 consiglieri presenti e votanti, con n. 8 voti favorevoli e tre astenuti (Pellegrino, Suriano, Furgiuele) resi per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

P A R E R I

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI APPROVAZIONE	
PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) ☒ Favorevole ☐ Contrario Belmonte Calabro addì _____	IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE Marziale
PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) ☒ Favorevole ☐ Contrario Belmonte Calabro addì _____	IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA (art.49,co.1° D. Lgs. n. 267/2000) VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa di _____ con imputazione della stessa sul seguente intervento di bilancio cap. _____ Belmonte Calabro addì _____	Il Responsabile del Servizio _____

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
VENA
IL SINDACO - PRESIDENTE
(Dott. Francesco BRUNO)



COMUNE DI BELMONTE CALABRO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione n. 06 del 10.9.2020

☒ È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal **13 NOV 2020** al **28 NOV 2020** (art.124-D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

☒ Il giorno **10 SET 2020** perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);

☐ Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);

☐ L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.

☐ Viene pubblicata sul sito internet <http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/>

IL SEGRETARIO COMUNALE

